



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia

Sezione civile

in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Claudia Matteini | Presidente |
| 2) Dott. Paolo Giuseppe Vadala | Consigliere rel. |
| 3) Dott. Paola de Lisio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **182/2019** di Ruolo Generale degli affari contenziosi,

TRA

GOLD BUILDING SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. Andrea Migliarini, elettivamente domiciliata in Perugia, viale Roma n.1 (Studio MFB Partners);

CONTRO

MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI SRL, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Bruto Gaggioli Santini, elettivamente domiciliato in Gubbio, via Cavour n.18;

PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE



del lodo rituale, pronunciato il 30 novembre 2018 dal Collegio arbitrale, composto dal Dott. Sergio Matteini Chiari, Presidente e dal Prof. Lorenzo Mezzasoma, nonché dall'Avv. Maurizio Lorenzini, arbitri

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atto di citazione in giudizio, comparsa di costituzione e risposta e conclusioni delle parti, spedite in via telematica;

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Gold Building srl, società controllata da Goldake Italia e a questa subentrata nell'esecuzione dei lavori edili del "Centro polifunzionale Leonardo Da Vinci" in Gubbio, tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di appalto, redatto il 16 luglio 2014 e sostitutivo di un precedente contratto, redatto il 25 ottobre 2012, propone impugnazione per nullità del lodo arbitrale, pronunciato il 30 novembre 2018 e notificato in pari data, con il quale il Collegio, nominato dalle parti, dopo l'esaurimento di una fase cautelare, svoltasi davanti al Tribunale di Perugia (che in una prima fase aveva rigettato il ricorso per sequestro conservativo, proposto dalla società appaltatrice, Monacelli Franco Costruzioni Edili srl, nei confronti dell'attuale attrice, mentre nella seconda fase aveva accolto il reclamo e disposto il sequestro conservativo dei beni della Gold Building, sino a concorrenza della somma di € 1.147.749,55), aveva: condannato Gold Building al pagamento, in favore di Monacelli Costruzioni, della somma di € 190.037,39 oltre IVA, a titolo di compenso per lavori eseguiti e non pagati, oltre a interessi moratori dal dovuto al saldo e della somma di € 854.412,80, a titolo di danni subiti a causa del fermo lavori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; inoltre, aveva condannato le parti al pagamento delle spese di CTU e dei compensi del Collegio, ponendoli per $\frac{3}{4}$ a carico di Gold Building e per $\frac{1}{4}$ a carico di Monacelli Costruzioni, con vincolo di solidarietà in capo alle medesime, oltre al pagamento, in favore di Monacelli Costruzioni, delle spese di difesa del Collegio arbitrale, quantificate in € 18.401,00 oltre accessori di legge.

Tutte le altre domande, formulate dall'appaltatrice Monacelli Costruzioni, erano state rigettate.



Entrambi i vizi denunciati dall'attrice come cause di nullità del lodo, afferiscono alla dedotta contrarietà e/o assenza di motivazione del medesimo: il primo motivo, riguarda il capo in cui la Gold Building è stata condannata al pagamento della somma di € 190.037,39 oltre IVA a titolo di compenso per lavori subiti e non pagati, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo.

Si sostiene, in quel motivo, la contraddittorietà della statuizione ai sensi dell'art. 829 I comma, n. 5 c. p. c., in relazione all'art. 823 n. 5 c. p. c. e all'art. 829 I comma, n. 11 c. p. c., perché il Collegio arbitrale, al capo 7/a del dispositivo, pur rigettando le domande di risoluzione contrattuale, interposte da entrambe le parti e quindi, ritenendo il contratto di appalto tuttora valido ed efficace, ha errato nel condannare la committente al pagamento di una somma (pari alla differenza tra l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice e determinato in € 1.009.706,32 e l'ammontare degli acconti, corrisposti dalla committente, pari a € 819.668,93, secondo i calcoli eseguiti dal CTU), non esigibile, perché inferiore alla soglia minima, contrattualmente prevista per ciascun SAL.

Inoltre il Collegio, illegittimamente riconoscendo sulla differenza anche gli interessi moratori ai sensi del D. lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo, aveva violato il disposto di cui all'art. 4 di quel decreto, secondo il quale gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine mai decorso secondo l'appellante, essendo il predetto credito inesigibile.

Nel secondo motivo, si eccepisce la nullità del lodo impugnato, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 c. p. c., in relazione all'art. 823 n. 5 c. p. c., relativamente al capo della sentenza impugnata (quello al punto 7b del dispositivo), che ha condannato Gold Building al pagamento della somma di € 854.412,80 a titolo di danni, subiti dalla Monacelli Costruzioni a causa del fermo lavori, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come si desume dal capo, contenente la qualificazione degli oneri e dei costi, subiti dalla Monacelli Costruzioni a causa della mancata ripresa dei lavori dopo la loro sospensione.

Mentre la data di inizio del fermo lavori era stata individuata nel 12 febbraio 2015, tramite le indicazioni fornite dall'ausiliario in base all'esame delle lavorazioni risultanti dai SAL, nell'individuazione del *dies ad quem* del fermo lavori la motivazione del lodo si rivelava del tutto assente, non avendo il Collegio arbitrale individuato le motivazioni per le quali il



moltiplicatore/giorni da tenere in considerazione, per la determinazione dell'importo dei maggiori oneri e costi, pretesi e liquidabili doveva essere fatto nella misura di 1071 giorni, corrispondenti al numero dei giorni, intercorsi tra il 12 febbraio 2015 e il 18 gennaio 2018, data di deposito del primo elaborato peritale.

In sostanza, non erano state indicate dal Collegio arbitrale le motivazioni, per le quali il 18 gennaio 2018 doveva considerarsi termine finale del periodo di riferimento, per la determinazione di costi e oneri imputati all'impresa appaltatrice.

Il periodo di fermo cantiere era stato individuato in modo incongruo, sulla base di un mero accadimento processuale, ma non era individuabile *per relationem* in base alla CTU, perché quest'ultima aveva determinato un diverso termine finale, ossia quello del 20 settembre 2016, data dell'atto di significazione e diffida, nonché di accesso al giudizio arbitrale da parte della Monacelli Costruzioni.

Nel lodo non erano state indicate le ragioni, per le quali il Collegio arbitrale aveva ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, nominato dalle parti.

Sotto entrambi i profili denunciati, il lodo doveva essere ritenuto parzialmente nullo, salva la conferma delle disposizioni non risultate affette da nullità.

All'udienza del giorno 11 marzo 2021, dopo che questa Corte aveva rigettato l'istanza di inibitoria, formulata da parte attrice, entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Collegio si riservava con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è infondata (non inammissibile, attenendo alla fondatezza e non all'inammissibilità la declaratoria d'insussistenza dei motivi prospettati dalla parte in sede di impugnazione), non avendo, preliminarmente, parte attrice esperito censure attinenti al difetto di motivazione del lodo, che possano ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 829 comma 1 n. 5 c. p. c., norma che consente l'annullamento del lodo, nelle ipotesi considerate, soltanto qualora sia del tutto impossibile ricostruire la sua motivazione e non quando, come nella fattispecie, il dissenso di



una delle parti si appunti esclusivamente su questioni attinenti a differenti valutazioni circa il merito della controversia.

Il vizio ipotizzato nella prima parte dell'impugnazione considerata sussiste, soltanto quando le varie parti del dispositivo del lodo impugnato siano in tale contrasto tra loro, da rendere la pronuncia praticamente ineseguibile oppure quando (e questa potrebbe rappresentare l'ipotesi considerata), vi sia una tale contraddittorietà della motivazione o un tale contrasto tra la motivazione e il dispositivo, da determinare l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* per la sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 c. p. c. (in tal senso, tra le altre, Cassazione, n. 3768 del 2006, n. 1183 del 2006 e n. 6069 del 2004).

In ogni caso, la deduzione circa la contraddittorietà tra la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto la perdurante validità ed efficacia del contratto di appalto, respingendo le domande di risoluzione contrattuale, formulate da entrambe le parti, è smentita dal fatto che, seguendo un'approfondita valutazione delle opere eseguite dall'appaltatrice, anche sulla scorta della consulenza tecnica e della contabilizzazione, indicata nel SAL redatto in epoca antecedente alla sospensione dei lavori, nessuna particolare incongruenza è dato ravvisare in merito alla determinazione degli importi, tuttora spettanti alla parte appaltatrice per prestazioni certamente eseguite da parte della società appaltatrice e nella misura, determinata nel prospetto redatto dal CTU e indicato a pag. 37 del lodo.

I diversi importi, portati in detrazione dal consulente del CTP di Gold Building, non sono stati riconosciuti, con ampia motivazione del Collegio arbitrale che si legge nella successiva pag. 38, cui corrisponde altra motivazione in ordine al riconoscimento degli interessi, da applicarsi nell'ambito delle transazioni commerciali di cui al D. lgs. n. 231/2002, rapporti in cui è fatto rientrare quello oggetto di causa.

L'ulteriore deduzione circa l'assenza di motivazione del lodo impugnato ai sensi del n. 5 dell'art. 829 comma 1 c. p. c., è parimenti e palesemente infondata, nel senso che le questioni, attinenti quel motivo di impugnazione, devono necessariamente attenere all'assenza dei requisiti di contenuto-forma, previsti nei nn. 5, 6 e 7 dell'art. 823, tra cui quelli inerenti la motivazione sono esattamente corrispondenti ai requisiti, in precedenza indicati.



n ogni caso, l'impugnazione prevista da quella norma è ammessa soltanto in relazione ai vizi *in procedendo*, dovendosi escludere gli errori di valutazione nell'apprezzamento delle risultanze probatorie (in tal senso, tra le altre, Cassazione, n. 13511 del 2007).

Non è questo il caso del motivo indicato, perché la deduzione circa l'erroneità della considerazione del *dies ad quem*, secondo quanto rappresentato nella sopra riportata esposizione dei fatti, rappresenta un eventuale motivo di doglianza nel merito, non censurabile attraverso lo strumento d'impugnazione a critica vincolata e di limitata applicazione, quale quello utilizzato nella fattispecie e comunque, il fermo del cantiere persiste tuttora e il consulente tecnico d'ufficio ha recepito nel suo ultimo elaborato, in risposta alle osservazioni delle parti, i calcoli eseguiti dal CTP della Monacelli, secondo il quale i costi dovevano essere aggiornati al momento della pronuncia o altrimenti, all'atto del deposito dell'elaborato peritale (18 gennaio 2018), com'è avvenuto effettivamente, proprio in ragione del fermo del cantiere (si veda l'ampia e circostanziata motivazione circa la scelta del *dies ad quem*, adottata dagli arbitri seguendo l'orientamento del CTP di Monacelli Costruzioni, indicata a pag. 44 del lodo impugnato).

Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza di parte convenuta e secondo lo scaglione corrispondente ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 37 /2018.

P. Q. M.

La Corte di Appello


definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, rigetta l'impugnazione e per l'effetto, conferma il lodo che ne è oggetto:

condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate nella somma complessiva di € 11.459,00 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;

dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del C. U. come per legge.

Perugia, camera di consiglio del 23 giugno 2021





Il Consigliere estensore

Il Presidente

Arbitrato in Italia

